

La requisizione

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **41 (1969)**

Heft 5

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246051>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

La requisizione

DOMOS

Il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza concernente la requisizione, gettando le basi per un nuovo ordinamento per l'esercito, l'economia di guerra, e la protezione civile.

La requisizione permette di procurarsi con la «confisca» i mezzi di cui si ha bisogno per l'adempimento del proprio compito. Nei diritti della guerra è sempre stato un procedimento conosciuto e ammesso, tanto che all'art. 53 della Convenzione dell'Aia del 1907 riguardante le leggi della guerra continentale, è stabilito cosa può essere confiscato mediante la requisizione.

Fin ora era riservata agli eserciti, che si procuravano a mezzo della requisizione, ossia con la confisca contro pagamento di una indennità, quei beni che non avrebbero potuto ottenere per la via normale, cioè con l'acquisto o con il noleggio.

Nel sistema dell'esercito svizzero, cioè un esercito di milizia, la confisca attraverso la requisizione, ha una importanza particolare, dato che i beni necessari occorrono solamente quando tutto l'esercito è mobilitato. Infatti, in caso di mobilitazione, l'esercito, oltre alle armi e all'equipaggiamento, deve poter requisire il completamento di quanto è depositato negli arsenali, e in particolare veicoli a motore, attrezzi del genio civile ecc. In questo quadro della requisizione entra anche il problema della protezione civile e dell'economia di guerra, che hanno il diritto a procurarsi i beni necessari per far fronte ai propri impegni.

Il Consiglio federale ha dovuto disciplinare la collaborazione fra l'esercito, l'economia di guerra e la protezione civile, per cui ha emanato l'ordinanza concernente la requisizione, che prevede non un concetto unitario, ma l'applicazione di diversi modi a secondo dei beni e delle necessità degli organi statali aventi diritto.

Sono previsti tre tipi di requisizione:

Requisizione di base (o di mobilitazione) che comprende tutti i mezzi di cui abbisognano gli aventi diritto dall'inizio e per la durata della loro attività, per completare il loro equipaggiamento basilare, segnatamente i veicoli a motore, gli aeromobili, gli attrezzi del genio civile e gli animali.

Requisizione ordinaria: si estende a tutti i beni occorrenti agli aventi diritto per l'esecuzione di un compito, quando l'equipaggiamento basi-

liare o i mezzi procurati dalla requisizione di base non bastano o non sono disponibili.

Requisizione d'urgenza, che può entrare in considerazione soltanto in caso di circostanze straordinarie, specialmente per prestare soccorso quando si verificano catastrofi o in guerra, qualora i mezzi necessari non possano essere approntati tempestivamente con la requisizione di base o quella ordinaria.

Con il diritto alla requisizione lo Stato si arroga, in tempo di servizio attivo, il diritto di intromettersi nella proprietà privata dell'individuo, per l'adempimento dei suoi compiti nell'interesse dell'intero Paese.

Sono previste diverse misure di protezione:

- Il diritto alla requisizione è limitato solo «al tempo di servizio attivo», per cui una requisizione in tempo di pace non è possibile. E' comunque pacifico che gli organi proposti, preparano, già in tempo di pace, un piano nel quale è prevista la requisizione di base.
- La requisizione si limita ai beni che sono strettamente necessari all'adempimento del compito, e che non possono essere ottenuti in altro modo, quali l'acquisto o il noleggio, ecc.
- Quello che è stato requisito deve essere immediatamente restituito al proprietario quando non serve più.
- Chi ha diritto alla requisizione si obbliga a pagare una indennità ai proprietari.
- Non possono essere requisiti i beni mobili e immobili delle missioni diplomatiche, i mezzi di trasporto esteri, ecc.

L'ordinanza concernente la requisizione è accompagnata da un decreto del Consiglio federale che fissa le indennità e i valori massimi di stima per la requisizione e stabilisce che l'indennità giornaliera per gli oggetti requisiti è del 2 per mille del valore di stima, per tutto quanto non è compreso nell'ordinanza.

Nella stessa sono però già previsti i valori e le indennità per i veicoli a motore, gli aeromobili, gli attrezzi del genio civile, i cavalli e i muli, i cani di servizio, i piccioni viaggiatori, il materiale di telecomunicazione e ordinatori elettronici, il materiale sanitario, e gli edifici.